COMMISSIONE V

DIFESA

XII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 120

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (431). . . 120

PRESIDENTE 120
GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* . . . 120, 121
COPPI ALESSANDRO 120
GUADALUPI 121
BARTOLE 121

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (432). 121

PRESIDENTE 121, 123, 125
GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* . 121, 123, 125
AZZI 123
BARTOLE 124

Disegno di legge (*Discussione*):

Liquidazione del fondo di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo. (430). 125

PRESIDENTE 125, 130
FANELLI, *Relatore* 125, 127, 128
GUADALUPI 125, 128, 129
ROSELLI 127, 129
CUTTITTA 127
AZZI 127
COPPI ALESSANDRO 127

PAG.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 128, 130
CODACCI PISANELLI 129

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365. (413). . 130

PRESIDENTE 130, 131
CUTTITTA, *Relatore* 130
GEUNA 131
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 131

Sui lavori della Commissione:

GUERRIERI FILIPPO 132
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 132

La seduta comincia alle 9,55.

Sono presenti:

Azzi, Bartole, Bellavista, Borellini Gina, Bottonelli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Geuna, Giammarco, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Mattei, Pietrosanti, Pratolongo, Roselli, Saccenti, Spiazzi, Tolloy, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mastino Gesumino e Salizzoni.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Guerrieri Filippo, a svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo ora ad esaminare riguarda una modifica all'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. Tale articolo fissa il termine per ciascun ufficiale, in rapporto al grado, del periodo di permanenza nel grado stesso per essere iscritto nei quadri di avanzamento. Tale termine viene notevolmente diminuito a favore dei tenenti, dei capitani, dei maggiori che abbiano conseguito vantaggi di carriera.

Per i capitani tale termine viene ridotto da sette a cinque anni; e in verità la modifica proposta riguarda esclusivamente il grado di capitano. La disposizione del comma secondo dell'articolo 31 era stata infatti particolarmente formulata per i capitani, data la possibilità che ad essi sovrastava di essere scavalcati nella carriera dai capitani provenienti dai primi tenenti, per i quali era già stato stabilito un minimo di permanenza di grado di cinque anni, riducibili addirittura a quattro per quelli di essi che avessero avuto vantaggi di carriera, e ciò in base all'articolo 140 della legge stessa.

Ad ovviare, dunque, a questa possibilità di scavalcamento così nociva ai capitani, è stata fissata la disposizione del comma secondo del detto articolo 31. È da notare che tale articolo 31 non ha avuto una sorte felice, giacché l'ultimo capoverso, ad esempio, venne sospeso con l'articolo 2 del decreto legislativo del 18 marzo 1947, n. 402.

Il capoverso di cui stiamo trattando non ha avuto a sua volta fortuna in quanto non è stato mai applicato, in un primo tempo perché la stessa legge n. 370 lo teneva in sospeso fino al 30 marzo 1943, in secondo luogo perché, attraverso un decreto — e precisamente quello del 17 febbraio 1942 per la promozione dei capitani — era stato prescritto per tutti indistintamente il minimo di cinque anni di permanenza nel grado; in terzo luogo, infine, perché erano state sospese tutte le promozioni fino al 30 giugno 1947.

Senonché, con decreto del 20 gennaio 1948, sono state ripristinate le promozioni degli ufficiali e si è di conseguenza ripresentata la possibilità dell'applicazione della norma stabilita dal secondo capoverso che abbiamo testé esaminata.

Il disegno di legge propone che la citata riduzione venga eliminata e cioè che per i capitani venga riportato il termine minimo di permanenza nel grado a quello precedentemente stabilito al primo comma dell'articolo 31, e cioè da cinque anni a sette. Le ragioni di questa modifica si riassumono essenzialmente in due: una ragione di superfluità e una ragione di eccessività. Una ragione di superfluità, perché da molto tempo non esistono più nell'esercito i capitani provenienti dai primi tenenti; una ragione, ho detto, di eccessività, perché, ove la disposizione dovesse rimanere, i capitani con vantaggi di carriera non solo avrebbero, per questo, già un primo beneficio che li porta innanzi nel loro ruolo, ma godrebbero di un secondo senza giusto motivo, il che creerebbe evidentemente una forte sperequazione a loro favore di fronte agli altri capitani.

È perciò che, venute meno, per tali considerazioni, le ragioni di essere del citato comma secondo, in rapporto sempre ai capitani, il disegno di legge che è ora al nostro esame ne propone l'abolizione, riportando a sette anni il periodo di permanenza minima nel grado.

Aggiungo, infine, che il disegno di legge, già presentato al Senato della Repubblica, è stato da esso integralmente approvato.

COPPI ALESSANDRO. Desidero chiedere all'onorevole Relatore un chiarimento sull'ultimo comma dell'articolo 1, là dove è detto: « Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti, ecc. ». Vorrei sapere in che cosa consistano i « vantaggi di « carriera ».

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. I vantaggi di carriera sono quelli determinati da particolari titoli acquistati dall'ufficiale, specialmente per quanto riguarda la scuola superiore di guerra ed altro.

PRESIDENTE. Debbo aggiungere io stesso una precisazione a quanto ha detto l'onore-

vole relatore. Il principale vantaggio è costituito dagli esami a scelta; vi è poi la scuola di guerra e vi è infine il requisito di aver prestato servizio di osservatori o di aver servito in altri corpi speciali.

GUADALUPI. Debbo formulare due richieste al collega relatore. Primo: desidero sapere se nel provvedimento di legge che noi stiamo per approvare, dopo che il Senato si è già pronunciato favorevolmente, si viene soltanto a ristabilire l'equilibrio nel grado di capitano e non in tutti gli altri gradi.

Secondo: se ritiene lo stesso onorevole relatore che l'effetto retroattivo dal 1° luglio 1947, sia realmente giusto e non venga ad essere piuttosto nocivo ad alcuni ufficiali, che avrebbero dovuto usufruire del decreto del 20 gennaio 1948.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Per la prima domanda, ho già detto che la modifica riguarda soltanto il grado di capitano, perché la possibilità di scavalcamento era soltanto per i capitani e ad opera dei pari grado provenienti dai primi tenenti.

Per quanto riguarda poi la decorrenza di detta legge, questa si riferisce alla data della stabilita ripresa delle promozioni, di cui al decreto 20 gennaio 1948.

BARTOLE. Sempre riguardo all'ultimo comma del primo articolo, vorrei sapere le ragioni per cui vien fatto un diverso trattamento ai tenenti medici rispetto agli altri tenenti. Come si giustifica questo trattamento preferenziale?

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Ciò non rientra nei termini di modifica di questo disegno di legge, il quale, ripeto, riguarda soltanto i capitani. È quindi un'indagine codesta che esula dagli intendimenti di questo disegno di legge. Si tratta, in altre parole, di una modifica limitata ai capitani.

PRESIDENTE. È da notarsi inoltre che il tenente medico giunge al grado evidentemente con ritardo, perché deve aver compiuto sei anni di università.

BARTOLE. E allora, io domando ancora all'onorevole relatore, perché questa stessa disposizione non viga per i chimici farmacisti, ad esempio, i quali si trovano nella stessa condizione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Ma tutto ciò non rientra nella materia del disegno di legge di cui stiamo trattando: mille obiezioni potrebbero farsi, ma saremmo fuori argomento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.

« Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1947 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (432).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Invito il Relatore, onorevole Guerrieri Filippo, a svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame propone alcune modifiche al decreto 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali, al quale decreto, in precedenza e precisamente con decreto 2 settembre 1943, si era cercato di portare aggiunte e varianti, che tut-

tavia rimasero sospese perché il decreto, in seguito agli avvenimenti dell'8 settembre, non ebbe più corso. Delle dette varianti ed aggiunte, alcune, perché superate, furono accantonate; altre, ritenute ancora utili, furono inserite in successivi provvedimenti. Le rimanenti, considerate ancora di attualità, sono oggetto del presente disegno di legge, il quale, all'articolo 2, stabilisce che il colonnello, che abbia almeno tre anni di anzianità di grado, può, a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. L'articolo proposto intende togliere un dubbio sorto, e cioè se questi colonnelli che, a loro domanda, dopo tre anni di permanenza nel grado passano nella riserva, abbiano o no diritto al trattamento economico previsto dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

La modifica, che risolve in senso affermativo il dubbio, pare che meriti accoglimento:

1°) perché non si tratta che di sanare una situazione di fatto creata dall'amministrazione militare, la quale ha già riconosciuto questa indennità agli ufficiali ricordati;

2°) perché questo trattamento economico è stato riconosciuto anche ad altri ufficiali che si sono trovati in posizione simile o analoga; per esempio, agli ufficiali rinunciatari di cui all'articolo 27 della stessa legge, n. 370;

3°) perché pare che abbia anche fondamento in diritto.

Invero l'articolo 48, cui si riferisce la speciale indennità, comprende al numero 3 tutti quegli ufficiali che sono passati nella riserva in seguito all'applicazione di una disposizione inerente all'avanzamento. Ora, appare chiaro che quando i colonnelli, dei quali trattasi, compiuti i tre anni di grado, e ritenendolo opportuno, chiedono di passare nella riserva, non fanno altro che dar corso ad una norma di legge che riguarda proprio l'avanzamento. Quindi non v'è alcuna ragione perché anche essi non debbano essere trattati come gli altri ufficiali che si trovano in simile condizione, appunto in base a questa tassativa e precisa disposizione di legge del comma terzo dell'articolo 48.

Seguono all'articolo 3 alcune precisazioni circa l'avanzamento degli ufficiali di complemento nominati sottotenenti e reclutati secondo le norme stabilite dall'articolo 27, lettere *c*) e *d*) e dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Con l'articolo in esame, si stabilisce che detti ufficiali di complemento non possono ottenere la promozione se non dopo i pari grado e i pari anzianità dei loro colleghi in servizio permanente sia a carriera limitata, sia a carriera normale.

Per le stesse considerazioni che hanno determinato questa disposizione, anche quelli di essi che sono passati nella riserva prima dell'applicazione della legge del 1940, sono sottoposti alla stessa norma limitatrice.

Il terzo comma dell'articolo 3 prevede analoghe disposizioni per gli ufficiali della riserva, provenienti dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano.

Anche per questi ufficiali, a carriera limitata al grado di capitano, passati nella riserva, per ragioni di equità, si stabilisce che non possono essere promossi prima dei pari grado e pari anzianità in servizio permanente, nella carriera limitata e nella carriera normale.

L'articolo 4 stabilisce, per la promozione del tenente colonnello, l'intervento in giudizio, oltreché della commissione delle autorità locali territoriali, e della commissione centrale, anche del Ministro.

La nota illustrativa del disegno di legge precisa che si tratta di una mera dimenticanza alla quale si provvede. In realtà il fondamento dell'aggiunta proposta trova la sua base nell'articolo 14 e nell'articolo 48 della stessa legge n. 370, dove appunto si prevede, per la promozione di tenenti colonnelli, accanto al giudizio della commissione giudicatrice territoriale e centrale, l'intervento del Ministro della difesa, al quale spetta il giudizio decisivo.

L'articolo 5 equipara gli ufficiali lesionati a causa di congelamento contratto in zona di guerra e di fronte al nemico agli ufficiali che sono stati feriti in combattimento o per offesa determinata da azioni nemiche, in servizio e per causa di servizio.

Anche agli ufficiali che sono stati colpiti da congelamento nelle predette circostanze è consentita la promozione, non appena abbiano raggiunto il loro turno, anche se non hanno compiuto i prescritti periodi di comando.

L'articolo 5 prevede altresì identica agevolazione a quelli di essi che, raggiunti dal turno di promozione dopo riacquistata la idoneità fisica, non abbiano potuto compiere nel frattempo i determinati periodi di comando.

L'articolo 6 prevede analogamente per gli ufficiali caduti, feriti o ammalati, non di fronte al nemico, ma soltanto e semplicemente per causa di servizio ed in servizio, per i quali pure è consentita la promozione, ma soltanto

quando sia cessato il loro stato di inidoneità e abbiano ripreso servizio; se però raggiunti dal turno di promozione dopo riacquistata l'idoneità incondizionata, possono ottenere pure essi la promozione stessa anche se nel frattempo non hanno potuto compiere i periodi di comando dalla legge prescritti.

L'articolo 7 si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 17 febbraio 1942, n. 151, che è a sua volta in riferimento all'articolo 105 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Per norma di legge gli ufficiali nella riserva possono essere raggiunti al massimo da due promozioni, ma non possono mai superare il grado massimo del ruolo di provenienza. Poiché è stabilito, pure per legge, che il grado massimo per gli ufficiali del ruolo di mobilitazione è quello di colonnello, così ne deriverebbe che il colonnello proveniente dal ruolo di mobilitazione e inserito nella riserva non potrebbe mai beneficiare di nessuna promozione.

Per ovviare a questo inconveniente, si è creata una *fictio iuris*, e si è convenuto che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 72, i colonnelli in parola vengano riallacciati non al ruolo di mobilitazione, ma al ruolo delle armi, servizi e corpi di rispettiva provenienza.

La disposizione appariva chiarissima, ma la legge 17 febbraio 1942 la riportò in termini equivoci aggiungendo al colonnello il « tenente colonnello ».

Infatti, non essendovi oggi più tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del corpo automobilistico, provenienti dal ruolo di mobilitazione già prima esistenti, l'inutile aggiunta era sorgente di errate interpretazioni ed illazioni.

Di qui la nuova dizione stabilita all'articolo 8, che eliminando senz'altro le parole « tenente colonnello » elimina nello stesso tempo il lamentato equivoco, in quanto per il colonnello non era mai sorto alcun dubbio.

Questo disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica e da questo integralmente approvato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« L'ultimo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

AZZI. Vorrei conoscere il contenuto dell'articolo 11, citato all'articolo 2.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 11 dice testualmente: « Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva ».

AZZI. L'articolo 11 non parla di tutti gli altri gradi?

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. L'articolo 11 si riferisce alla permanenza in servizio degli ufficiali del ruolo mobilitazione in genere; stabilisce però all'ultimo comma la facoltà per i colonnelli di essere collocati nella riserva dopo tre anni di servizio, come ho già detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27, lettere *c*) e *d*), e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di cui sopra e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369, possono essere promossi — anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni — solo quando siano stati promossi, nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata, della rispettiva arma, corpo o servizio:

« L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, può essere

promosso solo quando siano stati promossi, nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« La lettera *a*) dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

« *a*) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.

« La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorità giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorità, della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 97 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è aggiunto il seguente:

« Art. 97-*bis*. — L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'articolo 32. Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della idoneità fisica, sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« Il primo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« L'articolo 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'articolo 32 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non è, altresì, richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che — posteriormente al riacquisto della idoneità fisica — sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

« L'ultimo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico è considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

« Le aggiunte e varianti contenute nei precedenti articoli relativi all'articolo 23-*bis* hanno effetto dal 1° gennaio 1940, quelle relative agli articoli 28 e 29 hanno effetto dall'11 giugno 1940 e quelle relative agli articoli 11, 26 e 40 hanno effetto dal 1° gennaio 1942 ».

BARTOLE. Vorrei conoscere le ragioni per cui c'è questa differenza di date: alcune varianti hanno effetto a partire dal 1940, mentre altre hanno effetto dal 1942.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Le diverse date sono in relazione a precedenti disposizioni in merito e ad esigenze verificatesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo. (430).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo. Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Fanelli, a svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il fondo di previdenza per i sottufficiali dell'esercito fu istituito col regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, e si proponeva:

1°) di dare un assegno di liquidazione ai sottufficiali che avevano terminato il servizio;

2°) di corrispondere un fondo integrativo a coloro che, riammessi in servizio, venivano in un secondo tempo congedati.

La misura di tale fondo veniva corrisposta in un centesimo sullo stipendio ultimo, moltiplicato per gli anni di servizio, oltre la maggiorazione del 4 per cento a titolo di interessi. Ad esempio, un sottufficiale con uno stipendio di lire 20 mila e con 30 anni di servizio riceveva, come liquidazione, lire sei mila e con gli interessi del 4 per cento raggiungeva la somma di lire sette mila.

Nel periodo di stabilità degli stipendi il fondo riusciva a fronteggiare la situazione; ma gli aumenti di circa 15 volte, verificatisi sugli stipendi nel breve spazio di qualche anno, hanno alterato in misura notevole il rapporto tra contributi vecchi e premio da corrispondere.

Tale situazione è stata aggravata in un secondo tempo per la riduzione dell'organico e il conseguente collocamento a riposo di un ingente numero di sottufficiali.

Si possono fare in proposito diverse obiezioni: come, ad esempio, lo svantaggio che deriva dal fatto che il sottufficiale ha versato a suo tempo moneta non svalutata e viene a ricevere, invece, moneta svalutata. Ma il Ministero della difesa ha fatto presente che tale danno si è verificato per tutti coloro che avevano accumulato risparmio.

Né è stato possibile ottenere l'intervento del Ministero del tesoro, in quanto questo si è opposto a concedere una qualsiasi integrazione.

Il disegno di legge presentato dal Ministero della difesa, mira, quindi, a diminuire tale liquidazione e a concedere un contributo che risponda al versamento effettuato.

Non resta, quindi, a mio avviso, per evitare un peggioramento della situazione patrimoniale dell'Ente, che proporre la modificazione della misura dei premi, in attesa che siano compiuti studi sulla riforma dell'Ente e sulla possibilità di una erogazione di nuovi fondi da parte del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge in esame è stato integralmente approvato dal Senato della Repubblica.

GUADALUPI. Sono rimasto profondamente incerto di fronte a questo disegno di legge che si sottopone al nostro esame. La mia incertezza è derivata dalla situazione attuale, che ben conosco, della gran parte dei sottufficiali dell'esercito e della marina e mi sono preoccupato — per questa incertezza derivante da un recente provvedimento, che l'onorevole rappresentante del Governo certamente ricorderà, cioè il famoso decreto legislativo n. 500 del 1947 — di vedere un po' se con questa disposizione di legge, che è di modifica ad alcune provvidenze per la categoria, si viene a peggiorare o a migliorare la situazione dei sottufficiali dell'esercito, particolarmente di quelli, e sono circa 5000, che hanno già lasciato l'esercito e la marina in virtù di quel « famoso » provvedimento sullo sfollamento del 13 maggio 1947, n. 500.

Ciò è detto (come anche nella relazione fatta al Senato) in riferimento a questa situazione derivante dal provvedimento in esame in rapporto con la situazione più ampia e complessa che si è venuta a creare per quei provvedimenti di sfollamento già ricordati.

Metto in rapporto, cioè, una deficienza legislativa, per lo meno degli organi ministeriali, i quali probabilmente non si sono resi conto che in questo disegno di legge che ci sottopongono all'esame vi è qualche cosa che ci autorizza ad essere alquanto stupiti e quindi a guardare in profondità, per vedere se si opera giustamente o ingiustamente nei confronti di questa categoria di sottufficiali, violando dei loro diritti acquisiti.

Il collega relatore ha detto che in effetti questo provvedimento ha una giustificazione: si tratta, cioè, di evitare che il Fondo di pre-

videnza dei sottufficiali dell'esercito abbia a subire per l'avvenire una notevole perdita determinata dal deperimento della moneta e, soprattutto, dal maggiore esodo di sottufficiali avutosi conseguentemente al citato decreto n. 500.

Occorre precisare subito, perché i colleghi non possano cadere in equivoci, che l'ente « Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'esercito » ha una sua personalità giuridica: è un ente cioè a sé stante nell'Amministrazione militare, che ha un suo Consiglio di amministrazione, che ha i suoi sindaci, che ha tutta una sua struttura amministrativa interna, che ha — tra l'altro — le prestazioni, per tutti i suoi servizi completamente gratuite, che ha un suo bilancio, che ha quindi una sua struttura amministrativo-finanziaria completamente autonoma: da queste premesse non può derogarsi quante volte si tratti di profondamente modificare una parte del disegno di legge iniziale.

In realtà, quando il sottufficiale, che « di ufficio » doveva aderire a questa legge del 22 giugno 1933, ha versato i suoi contributi nelle casse dell'Ente, ha, oppure non, compiuto un atto di natura essenzialmente privatistica? Mi domando cioè: la sua contribuzione, pure obbligatoriamente versata, qual genere di obbligazione faceva scaturire? Faceva derivare, sempre nel rispetto della stessa legge, che, all'epoca del suo collocamento a riposo, egli veniva a maturare il diritto di percepire non in ragione del *quantum* versato, ma in ragione della misura stabilita dall'articolo 9, cioè col ragguaglio dell'uno per cento sullo stipendio all'epoca del collocamento a riposo, maggiorato dell'interesse del 4 per cento sulla complessiva somma.

Senonché questa situazione, ove dovesse permanere (ed ecco le ragioni addotte dal relatore che ha in pieno accettato il disegno di legge proposto dal Ministero della difesa) inciderebbe notevolmente sulle possibilità di bilancio dell'Ente, dato il notevole spostamento dei valori.

Ha detto il Relatore che un sottufficiale che abbia uno stipendio di 20.000 lire, in virtù della vecchia legge verrebbe a percepire circa 6.000 lire, per trent'anni di servizio, più mille lire d'interessi.

Se dovessimo approvare l'attuale legge, basando anche il nostro giudizio su degli esempi, dovremmo avere un altro dato: oggi, approvata la legge, quello stesso sottufficiale quanto verrebbe a percepire? Io dico che viene a percepire molto ma molto meno, direi quasi la metà della cifra di settemila lire, annunciata dal Relatore.

Ora se è vero questo, onorevoli colleghi, perché noi dovremmo privare i sottufficiali di questo beneficio che essi avrebbero maturato, accettando questa legge e mensilmente contribuendo nella misura fissata dall'articolo 4, con l'1 per cento dell'importo dello stipendio lordo?

A mio avviso, nonostante il parere contrario emesso dal Ministero del tesoro, nonostante che di recente la stessa IV Commissione, investita per esprimere il parere in ordine ad un altro provvedimento di legge auspicato dai colleghi Pastore, Cappugi e Morelli (i quali si erano resi interpreti dell'esigenza di questi 5000 sottufficiali della marina e dell'esercito posti in congedo per lo sfollamento obbligatorio e facoltativo conseguente al trattato di pace), abbia respinto quel provvedimento di legge, a mio avviso — ripeto — bisognerebbe che in questa circostanza il Parlamento desse ai sottufficiali, comunque collocati a riposo, la dimostrazione che non vi è alcuna ragione per ancora maggiormente incidere sulle loro precarie condizioni, negando dei diritti già maturati.

Quindi, debbo dichiarare di essere contrario a questo provvedimento di legge. Se è vero che l'Ente è sorto con lo scopo di venire incontro alle esigenze previdenziali ed assistenziali della categoria dei sottufficiali (tanto che l'articolo 1 parla di sussidî erogati per particolari bisogni ed esigenze degli aderenti al fondo e quindi di tutti i sottufficiali), se è vero che quasi tutti i sottufficiali i quali, comunque, siano stati collocati a riposo per effetto del decreto n. 500, hanno conseguito, al di là dei sei anni di servizio stabiliti, il diritto di vedersi corrisposta l'indennità di previdenza — secondo quanto stabilito dall'articolo 9 — a mio avviso non è sufficiente la ragione addotta dal relatore, cioè di evitare un aggravamento della già deficiente situazione del bilancio dell'Ente stesso, perché vi sarebbe una violazione di questo che definisco, forse in termini impropri, un rapporto di natura privatistica sorto nel momento in cui questa legge si è praticamente realizzata, cioè nel tempo che va dal 1933 in poi.

In questa situazione sarei più favorevole alla reiezione del disegno di legge ed alla formulazione di un ordine del giorno in virtù del quale si chiedesse al Ministero del tesoro di sopperire esso a quelle eventuali (e tra l'altro non specificatamente segnalate) passività alle quali andrebbe incontro l'Ente qualora noi non approvassimo questo disegno di legge.

In conclusione, lo ritengo profondamente ingiusto e lesivo degli interessi maturati da tutta la categoria dei sottufficiali dell'esercito. In considerazione del fatto che il Senato lo ha approvato e in previsione, quindi, che la nostra Commissione debba approvarlo o ritenga di doverlo approvare, io formulerei una richiesta subordinata di questo tenore: dal momento che lo sfollamento dei sottufficiali dell'esercito è avvenuto anteriormente o quasi del tutto prima del 1° gennaio 1948, bisognerebbe, per mantenersi su una certa linea di giustizia, dare un effetto retroattivo più limitato di quello indicato nel disegno di legge, cioè non far gravare su questa categoria di sottufficiali sfollati volontari, a domanda, questo minimo contributo che essi avrebbero percepito o dovrebbero percepire. Quindi, in via subordinata, sarei favorevole a che l'effetto della legge abbia a decorrere dal 1° gennaio 1949. Quest'ultima richiesta è motivata, ripeto, dal fatto che so che la IV Commissione di recente (mi pare in una seduta della prima decade di aprile) ha respinto la proposta di legge Pastore, Morelli, Cappugi, tendente a ristabilire un grave torto finanziario usato pel trattamento di quiescenza e a ridare ai cinquemila sottufficiali collocati a riposo il trattamento al quale legittimamente aspiravano, secondo una corretta interpretazione di leggi e di circolari. Per queste ragioni sono contrario al disegno di legge che stiamo esaminando.

ROSELLI. Sono stati fatti i calcoli attuariali per determinare le varie incidenze dei contributi? Mi pare che per una trentina di anni questa povera gente ha versato circa dieci lire al mese.

FANELLI, *Relatore*. Il fondo andrebbe a corrispondere ciò che l'interessato ha realmente versato.

ROSELLI. D'accordo, nel caso in cui si mantenesse l'impegno di versare. Ma questi sottufficiali hanno versato per venti anni dieci lire al mese circa, per altri quattro o cinque anni cominciano a versare cento lire e per altri cinque duecento lire: bisognerebbe vedere nei conti quanto lo Stato dovrebbe versare per integrare la deficienza dei contributi accumulati. Infatti è prassi dello Stato integrare con contributi i fondi degli enti di previdenza dei lavoratori ai quali lo Stato ha dato miliardi; dato che i sottufficiali hanno questo ente di previdenza sociale, la necessaria integrazione che si dà alla previdenza sociale si potrebbe dare anche ad essi.

CUTTITTA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Guadalupi e vorrei aggiungere una ragione modestissima che mi pare abbia il suo contenuto. Questi sottufficiali con trenta anni di servizio hanno versato — come dice il collega Roselli — dieci lirette, ma si trattava di dieci lirette-oro e lo Stato ora non fa una buona figura a restituire della carta.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo Stato non c'entra.

CUTTITTA. Se è vero che lo Stato non c'entra, abbandoniamoli; ma se è vero quanto dice l'onorevole Roselli (cioè che lo Stato si deve preoccupare di sostenere questi enti previdenziali), io penso che il Ministro del tesoro debba venire incontro all'Ente dandogli gli aiuti necessari per metterlo in condizione di far fronte ai suoi impegni, secondo lo statuto di costituzione.

AZZI. Mi associo in pieno alla proposta dell'onorevole Guadalupi ed alle considerazioni del collega Cuttitta, perché mi pare che il provvedimento di legge risolva in modo molto semplicistico la questione, in quanto dice: si stabilisce che non essendovi fondi, si corrisponda ai sottufficiali la metà o un terzo della somma loro spettante.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei fare una considerazione di carattere pratico, a prescindere dalle osservazioni del collega Guadalupi in ordine alla natura del rapporto, sia essa privatistica o pubblicistica. Se noi non approviamo questo disegno di legge, cosa accade in pratica? Che l'Ente di previdenza è tenuto a corrispondere quei determinati premi, così come ha fatto in passato, non esistendo alcuna norma di legge che imponga oggi allo Stato di concorrere ad integrare il fondo di questo Ente di previdenza. Quindi a quale conclusione giungiamo oggi? Probabilmente — dico probabilmente, perché posso soltanto fare delle supposizioni — noi arriveremo non dico a far fallire l'Ente, perché non mi pare che esso sia passibile di fallimento dal punto di vista legale, ma a porlo nell'impossibilità di corrispondere quei determinati premi. Di fatto noi poniamo l'Ente di previdenza in una condizione di inattività; ed insisto su questo punto, perché oggi noi in sostanza possiamo esprimere il voto che il Ministro del tesoro intervenga ad integrare il fondo di questo Ente di previdenza, ma non possiamo deliberare in materia. In sostanza io pongo questa domanda: conviene mettere l'Ente di previdenza in condizione di non poter far fronte ai suoi impegni?

ROSELLI. Vorrei ricordare che questi enti previdenziali, proprio perché hanno i contributi automaticamente commisurati alle retribuzioni dei loro associati, hanno una capacità di recupero che supera di molto il loro fondo

accumulato in passato, perché in passato ogni contribuente per 360 mesi raggiungeva 3600 lire di contributo, mentre in 60 mesi attuali raggiunge le 6000 lire. Pertanto, tutto il meccanismo dei contributi è fondato sulla possibilità di recupero dell'Ente stesso, che ad un certo momento non avrà bisogno di queste integrazioni in quanto avrà superato questo momento di contingenza.

Inoltre, io ritengo che bisognerebbe approfondire meglio la struttura dell'Ente, perché come lo Stato ha la possibilità di intervenire per la previdenza dei lavoratori, forse può avere anche la possibilità di intervenire a favore di questo particolare Ente. Ricordo che lo Stato ad un certo momento ha imposto a questi Enti di tramutare le loro riserve in titoli di Stato per aiutare le finanze statali.

In sostanza l'intervento dello Stato si è sempre verificato nella gestione finanziaria di simili Enti. Io non conosco lo statuto dell'Ente in questione e perciò propongo alla Commissione di rinviare la discussione degli articoli, per ottenere informazioni sulla struttura dell'Ente. Propongo, in secondo luogo, che siano compiuti calcoli attuariali precisi per avere, prima di decidere, l'esatta conoscenza statistica, oltre che giuridica, del fenomeno di cui ci occupiamo.

FANELLI, *Relatore*. Mi rendo pienamente conto delle osservazioni fatte dai diversi colleghi, ma giustamente il collega Coppi poco fa ha detto che il quesito va posto in questi termini: dove prendere i fondi? Ho seguito negli atti parlamentari la discussione del Senato. Anche in quella sede l'esame è stato sospeso con la speranza di far integrare il fondo dell'Ente di previdenza da parte del Tesoro, ma non è stato possibile. Infatti il Tesoro si è assolutamente opposto ad integrare questo fondo e quindi non resta che adeguare l'indennità.

A prescindere dalla mia qualifica di relatore, io sono ben disposto verso questa categoria, anzitutto perché si tratta di personale che ha servito lodevolmente lo Stato, spesso in condizioni di grave disagio, che ha famiglia a carico, che ha una certa età e quindi si troverebbe nella impossibilità di trovare un altro impiego.

Siamo d'accordo su questo punto.

Mi rimetto, quindi, alla Commissione per quanto riguarda un eventuale rinvio della discussione per un ulteriore contatto coi Ministero del tesoro.

GUADALUPI. Mi associo alla proposta di rinvio dell'onorevole Roselli ritirando la mia.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho ascoltato quanto è stato esposto e mi compiaccio delle buone intenzioni manifestate, rilevando che la loro realizzazione sarebbe assai gradita all'Amministrazione militare.

Non nascondo però che, prima di presentare questo disegno di legge, il Ministero della difesa ha fatto non solo richiesta, ma ha sollecitato in tutti i modi, anche con interventi personali, il Ministero del tesoro, e direttamente la Ragioneria generale, per la concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato per integrare il bilancio del «Fondo di previdenza sottufficiali esercito» che, come ha precisato l'onorevole Guadalupi, è un ente a sé stante, che niente ha a vedere col bilancio del Ministero della difesa.

Il Ministero del tesoro si è dimostrato decisamente contrario e non solo per le note restrizioni, per la necessità di non aumentare le spese, per le difficoltà derivanti dall'articolo 81 della Costituzione, ma in base ad una eccezione di carattere preclusivo in relazione alla natura dell'Ente, eccezione che contrasta con i rilievi fatti dall'onorevole Roselli.

La situazione infatti dei sottufficiali, così come quella degli ufficiali per la loro cassa di previdenza ed in genere del personale di ruolo della pubblica Amministrazione inscritto presso istituti similari, non è identica a quella dei lavoratori che non hanno rapporti di dipendenza con lo Stato e che risultano iscritti ad altri istituti previdenziali, dato che il personale di ruolo della pubblica Amministrazione ha un trattamento pensionale ben definito, che è stato opportunamente adeguato per la svalutazione monetaria. L'intervento delle rispettive Casse rappresenta un di più, e sia nel campo assistenziale che in quello della quiescenza, un forma accessoria di previdenza autonoma che lo Stato non ha alcun dovere di adeguare alla svalutazione monetaria.

Tanto premesso, la situazione del « Fondo di previdenza » del quale ci occupiamo, così come quella delle altre Casse similari che esistono, sia per gli ufficiali che per altre categorie di personale della pubblica Amministrazione, è veramente critica.

Quali che siano le decisioni che la Commissione vorrà adottare sul progetto al suo esame, se non ci saranno integrazioni non ci sarà la materiale possibilità di pagare e si distruggerà integralmente il patrimonio del « Fondo » stesso, con particolare danno dei sottufficiali che sono attualmente in servizio. La così detta « facoltà di recupero », della quale si è fatto cenno, non risolve la situa-

zione di bilancio del « Fondo »: mentre oggi i sottufficiali in servizio versano 200, per poter tentare di dare solo ad alcuni degli « sfollati », che a suo tempo versarono 4, le indennità così come previste nelle originarie norme istitutive del « Fondo », bisognerebbe assorbire completamente le riserve accantonate ed i contributi attuali dei sottufficiali che sono in servizio cessando poi da qualsiasi attività.

Rincresce anche a me che ci si trovi in questa situazione, dolorosa situazione che ha colpito, attraverso la svalutazione della moneta, il risparmio di tutte le classi sociali, ma, a meno che non si provveda ad integrare il bilancio del « Fondo », e non solo di questa Cassa, ma, ripeto, di tutte le altre Casse similari, dato che non c'è amministrazione pubblica che non abbia una istituzione del genere, bisogna rassegnarsi a corrispondere le indennità facendo riferimento all'ammontare dei contributi da ciascuno a suo tempo versati.

Ora, poiché questi tentativi di integrazione da parte dello Stato sono stati fatti e non solo dal Ministero della difesa, ma da tutte le altre Amministrazioni pubbliche, e sinanche dal Senato della Repubblica e con esito negativo perché tutte queste Casse hanno un autonomo carattere mutualistico che non giustifica, ad avviso del Tesoro, l'intervento stesso, altro non si può fare che restituire agli interessati, all'atto del loro collocamento a riposo, le somme versate più l'interesse del 4 per cento.

Il provvedimento di sospensiva, a mio avviso, aggrava ulteriormente la situazione e non potrà portare a soluzione diversa da quella proposta nel disegno di legge in esame.

ROSELLI. Vorrei che la questione fosse portata su di un piano pratico. Una sospensiva è necessaria, se non altro, a giustificare la nostra approvazione e ad approfondire la nostra indagine. Il che si può fare entro dieci giorni.

Ritorno a dire: esame della struttura e della storia amministrativa dell'Ente.

In secondo luogo, esame contabile della situazione attuariale.

In terzo luogo, compiute queste due indagini tecniche, il relatore vedrà se è il caso di intervenire presso il Tesoro, se c'è possibilità di intervenire presso il Tesoro ed ottenere quelle integrazioni che altri istituti hanno ottenuto. Tutto ciò sul piano tecnico senza disturbare il Tesoro.

GUADALUPI. Prima di decidere dirò che sono perfettamente consenziente con quello che ha dichiarato l'onorevole Roselli, soprattutto per quello che riguarda l'esame contabile della situazione patrimoniale, del bilancio dell'Ente stesso, della cassa; però vorrei aggiungere questo, per mettere il Ministero del tesoro nelle condizioni di poter decidere non solo attraverso una istanza presentata dalla nostra Commissione, ma anche attraverso l'esame di una relazione tecnico-amministrativa-contabile che dovrebbe accompagnare l'istanza formulata dal nostro Presidente, dal nostro Relatore, a nome della nostra Commissione, in modo da avere presenti nell'esame i motivi politici, sociali, tecnici e di contabilità e quindi poter decidere favorevolmente o sfavorevolmente.

Il passo, quindi, che dovremmo fare dovrebbe differenziarsi da quello fatto dai nostri colleghi al Senato in questo: che l'azione che essi hanno svolto era limitata ad un esame sul piano politico e sociale, quella nostra sul piano politico, sociale, tecnico, contabile in modo che il Ministero del tesoro possa opporci, anche sullo stesso piano, i motivi di contrarietà o di convalidazione, di assenso a questo disegno di legge, della cui evidente ingiustizia debbo confermarvi essere pienamente convinto.

CODACCI PISANELLI. Mi sembra opportuno questo rinvio perché trattasi di Ente distinto dallo Stato, di Ente che ha una sua personalità giuridica distinta. Nella sua situazione se fosse un ente privato, esso dichiarerebbe fallimento; non essendolo, si limita a restituire i fondi rappresentati dai contributi versati, Ciò ripugna e dimostra come è insufficiente il nostro sistema giuridico.

Ma si dice: esaminiamo la situazione di fatto e se non possiamo rimediare in altra maniera, non c'è che approvare questo disegno di legge. Anche su questo punto penso che si possa riflettere, perché l'Ente ha una sua potestà di imposizione, cioè si potrà rivolgere a coloro dai quali riceve i contributi, e, senza pretendere dal Tesoro, dallo Stato, vedere se può rimediare in qualche modo. Può darsi che l'Ente sia riuscito ad investire i contributi versati in determinati cespiti che oggi potrebbero essere trasformati. L'Ente, d'altra parte, in base a calcoli statistici e di matematica attuariale, con il provento del premio di assicurazione dovrebbe essere in condizione, anno per anno, di fronteggiare le esigenze. Quindi è sufficiente che noi con i contributi attuali diamo a questo Ente la possibilità di fronteggiare, anno per anno, le richieste eventuali per risolvere la situazione. Penso, perciò, che noi potremmo chiedere di avere un

colloquio con i rappresentanti di questo Ente, dato che il Ministero del tesoro ha sì una competenza in quanto supervisore di tutti i bilanci degli enti pubblici, ma qui trattasi di un ente con personalità distinta da quella dello Stato.

Per queste ragioni, sono favorevole ad un rinvio che possa permettere così di esaminare la situazione dell'Ente da questo punto di vista.

PRESIDENTE. In sostanza, si intende invitare il relatore a compiere una indagine sulla struttura e sulla situazione contabile dell'Ente.

RODINO', *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Non ho niente da aggiungere per quel che riguarda la richiesta sospensiva. Se il Senato ha profilato la questione al Tesoro dal punto di vista politico, il Ministero della difesa l'ha profilata anche dal punto di vista tecnico. Ha portato, cioè, tutti gli elementi contabili necessari. D'altronde, si tratta di un calcolo evidente. La questione, ripeto, non riguarda soltanto il Ministero della difesa, che sarebbe lietissimo di risolverla nei sensi consigliati dalla Commissione, ma riguarda tutti gli enti consimili, che in Italia sono moltissimi, e investe una questione di carattere economico-giuridico alla quale ha fatto cenno l'onorevole Codacci Pisanelli, questione che non solo non è risoluta, ma non si vede come si possa risolvere.

Chiedo che, in ogni caso, la sospensiva si concreti in un brevissimo rinvio.

PRESIDENTE. Credo che si potrebbe rinviare la discussione di una ventina di giorni; ritengo che tale periodo possa permettere al relatore di fornire alla Commissione i dati che gli sono stati richiesti. Se non vi sono osservazioni così resta stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365. (413).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

Invito il Relatore, onorevole Cuttitta, a svolgere la sua relazione.

CUTTITTA, *Relatore*. Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro della difesa per conto della marina. Esso vuole adeguare la facoltà della Amministrazione di largheggiare nelle dispense dal servizio, e dare possibilità di fare espatriare gli arruolandi della Marina in relazione alla esuberanza che oggi si manifesta nella necessità di arruolamento nella marina militare. La relazione dice che per l'esercito è già stato provveduto. I militari possono espatriare anche dopo l'arruolamento. È stato anche provveduto a lasciar fuori dal servizio alle armi quei militari che risultano esuberanti alle necessità di reclutamento, che annualmente si vanno manifestando, e quelli che sono meno atti. La relazione dice giustamente che, per ovvie ragioni di uniformità, si rende necessario apportare analoga variante al testo unico sul reclutamento della Marina. La variante importante è questa: che mentre prima questa autorizzazione all'espatrio e all'imbarco di militari arruolati o arruolandi era considerata eccezionale e ristrettissima, tanto che veniva concessa personalmente dal Ministro, adesso si allarga, analogamente a quanto è stato fatto per l'esercito, e si giunge fino a delegare per la concessione di queste dispense le capitanerie di porto, che sono come i nostri distretti per l'esercito, per quanto riguarda il reclutamento militare della marina.

Leggo l'articolo 13: « L'espatrio e l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura delle operazioni di leva della loro classe ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma, può essere autorizzato solo in casi eccezionali per un tempo determinato dal Ministero della marina ».

Ora, con il provvedimento che ci viene proposto non si parla più di casi eccezionali, si toglie la clausola del « tempo determinato », e il Ministro della difesa si spoglia addirittura di questa facoltà, in modo da rendere più snello il funzionamento dei vantaggi che si vogliono dare, delegando le capitanerie di porto.

Questa è la sintesi del provvedimento. Propongo alla Commissione di approvarlo così come ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva*). — Quando le esigenze del-

la Marina lo consentano, il Ministro della difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.

« Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

« La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

« Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al 3° comma dell'articolo 10.

« Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal 4° comma dell'articolo 10 ».

GEUNA. Trovo questo articolo molto vago. Si intende riferirsi a della gente che espatria per poi ritornare ?

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il congedo anticipato è previsto dall'attuale ordinamento delle Forze armate.

PRESIDENTE. In base al Trattato di pace il numero dei militari è molto ridotto e così la Marina può favorire gli iscritti di leva. Un congedo anticipato che favorisca un uomo che si sistemi imbarcandosi sotto bandiera estera, si può concedere se ciò non contrasta con le esigenze dell'Amministrazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il 4° comma dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'articolo 10 e quelli espatriati dopo la apertura della leva medesima ai sensi dell'articolo 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'articolo 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« ART. 66 (*Dispense dalla ferma di leva agli arruolati*). — Il Ministro della difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente articolo 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonché gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« ART. 68 (*Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero*). — I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'articolo 33, nonché quelli espatriati a norma dell'articolo 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita, sono in tempo di pace, e finché duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

« Quando le esigenze della Marina lo consentono, il Ministro della difesa può dispensare, in tempo di pace, e finché duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonché gli espatriati dopo l'arruolamento.

« Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatrino, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

« Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitiva-

mente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatrino.

« Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e degli altri già approvati oggi è rinviata all'inizio della prossima seduta della Commissione in sede legislativa.

Sui lavori della Commissione.

GUERRIERI FILIPPO. Vorrei pregare il Governo di curare che i disegni di legge siano presentati nella forma più chiara e più precisa possibile. Questo anche per facilitare il compito dei relatori.

In secondo luogo vorrei pregare il Governo di porre i relatori in condizione di prendere immediato contatto non con le leggi che è facile trovare in biblioteca, ma con coloro che hanno personalmente stilato i disegni di legge e le relazioni che li accompagnano, perché allora i chiarimenti potrebbero essere più facili e le nostre relazioni verrebbero fatte con maggior cognizione di causa.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi porrò in rapporto con gli uffici competenti e mi farò eco dei desideri espressi. Aggiungo che anche personalmente, come già ho avuto occasione di dichiarare, sono a disposizione dei singoli componenti della Commissione e particolarmente dei relatori, per facilitare il loro compito.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI